

# STRADE DEMANIALI DI USO PUBBLICO VICINALI

rassegna di giurisprudenza  
2009-2013

# STRADE DEMANIALI DI USO PUBBLICO VICINALI

rassegna di giurisprudenza  
2009-2013

**Abstract: la presente opera è una raccolta, organizzata in una classificazione tematica, di massime giurisprudenziali in materia di STRADE DEMANIALI DI USO PUBBLICO VICINALI, elaborate dalla redazione della rivista giuridica Patrimoniopubblico.it, tratte da pronunce recensite dalla medesima rivista appartenenti agli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Alle massime seguono gli estratti pertinenti delle pronunce a cui si riferiscono.**

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le massime siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore e il curatore si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare in ogni caso la massima di interesse con il contenuto della relativa sentenza.

Copyright © 2014 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle massime costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito. Sono consentite esclusivamente citazioni a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dalla menzione della fonte. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale dell'utilizzatore, e comunque mai a scopo commerciale. Licenza d'uso: **il presente prodotto può essere utilizzato esclusivamente dalla persona fisica acquirente e dai suoi stretti collaboratori professionali, o da un singolo destinatario in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale, è vietata senza il consenso scritto dell'editore.**

Edizione: luglio 2014 - collana: OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA, a cura di Paolo Loro - materia: demanio, patrimonio e beni pubblici - tipologia: repertori - formato: digitale, pdf - dimensione: A4 - ISBN: 978-88-6907-055-6 - codice: JRE111 - nic: 202 - L'acquisto, il pagamento e la consegna del prodotto avvengono esclusivamente via internet tramite il sito [www.exeo.it](http://www.exeo.it) - Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 DUNS 339162698 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova - sede operativa via Dante Alighieri 6 int. 1 35028 Piove di Sacco (PD) [info@exeo.it](mailto:info@exeo.it). Luogo di elaborazione: sede operativa.

## SOMMARIO

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> STRADE --> STRADE VICINALI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> STRADE VICINALI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> DIFFERENZA TRA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> INDICI E PRESUNZIONI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> INDICI E PRESUNZIONI --> CLASSIFICAZIONE, RISULTANZE CATASTALI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> INDICI E PRESUNZIONI --> CLASSIFICAZIONE, RISULTANZE CATASTALI --> DECORRENZA DEGLI EFFETTI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> INDICI E PRESUNZIONI --> CLASSIFICAZIONE, RISULTANZE CATASTALI --> NATURA DICHIARATIVA](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> INDICI E PRESUNZIONI --> DENOMINAZIONE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> INDICI E PRESUNZIONI --> INCLUSIONE IN AMBITO INDUSTRIALE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> INDICI E PRESUNZIONI --> INCLUSIONE NEL PERIMETRO URBANO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> INDICI E PRESUNZIONI --> INDICAZIONI GRAFICHE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> INDICI E PRESUNZIONI --> INDICI DI DEMANIALITÀ, INSUFFICIENZA](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> INDICI E PRESUNZIONI --> PRESUNZIONE DI DEMANIALITÀ](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> INDICI E PRESUNZIONI --> STRADE DI COLLEGAMENTO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> INDICI E PRESUNZIONI --> VARCO A MARE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DEMANIALE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DEMANIALE --> PERTINENZE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DEMANIALE --> REQUISITI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DEMANIALE --> REQUISITI --> TITOLO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DEMANIALE --> REQUISITI --> TITOLO --> BENI ESPROPRIATI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DEMANIALE --> REQUISITI --> TITOLO --> USO PUBBLICO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DEMANIALE --> SDEMANIALIZZAZIONE --> DISUSO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DI USO PUBBLICO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DI USO PUBBLICO --> CESSAZIONE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DI USO PUBBLICO --> ELENCO COMUNALE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DI USO PUBBLICO --> ESISTENZA DI PORZIONE PRIVATA](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DI USO PUBBLICO --> ESPROPRIAZIONE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DI USO PUBBLICO --> INVENTARIO COMUNALE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DI USO PUBBLICO --> MANUTENZIONE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO -->](#)

[STRADA DI USO PUBBLICO --> POTERI DEI PRIVATI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DI USO PUBBLICO --> POTERI DELL'AMMINISTRAZIONE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DI USO PUBBLICO --> QUESTIONARI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DI USO PUBBLICO --> REQUISITI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DI USO PUBBLICO --> REQUISITI --> COLLEGAMENTO CON LA VIA PUBBLICA](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DI USO PUBBLICO --> REQUISITI --> RISULTANZE CATASTALI, ELENCO STRADE PUBBLICHE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DI USO PUBBLICO --> REQUISITI --> RISULTANZE PRG, ELENCO STRADE PUBBLICHE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DI USO PUBBLICO --> REQUISITI --> TITOLO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DI USO PUBBLICO --> REQUISITI --> TITOLO --> ATTO D'OBBLIGO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DI USO PUBBLICO --> REQUISITI --> TITOLO --> USO AB IMMEMORABILI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DI USO PUBBLICO --> REQUISITI --> TITOLO --> USO AB IMMEMORABILI --> PROVA](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DI USO PUBBLICO --> REQUISITI --> USO PUBBLICO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DI USO PUBBLICO --> REQUISITI --> UTI CIVES](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA PEDONALE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA VICINALE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA VICINALE --> CLASSIFICAZIONE/DECLASSIFICAZIONE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA VICINALE --> COLLATIO AGRORUM](#)

PRIVATORUM

DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA VICINALE --> CONTRIBUTI

DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA VICINALE --> PRESCRITTIBILITÀ

DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA VICINALE --> PUBBLICO TRANSITO

DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA VICINALE --> REQUISITI

DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA VICINALE --> REQUISITI --> ELENCO STRADE VICINALI

DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADE DI BONIFICA

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> STRADE --> STRADE VICINALI

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> STRADE --> STRADE VICINALI --> CONTRIBUTI

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> IPOTESI ESCLUSE --> STRADE VICINALI

TITOLO EDILIZIO --> DINIEGO --> STRADA VICINALE

**DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> STRADE --> STRADE VICINALI**

TAR LIGURIA, SEZIONE II n.1135 del 23/08/2013 - Relatore: Richard Goso - Presidente: Giuseppe Caruso

**Sintesi: Una volta accertato l'originario effettivo pubblico transito sulla strada, il provvedimento sindacale che ne ordina il ripristino si fonda legittimamente sulla constatazione dell'abusiva alterazione di tale destinazione, anche nel caso in cui la strada non sia da tempo più utilizzata dalla collettività e addirittura sia divenuta impraticabile.**

Estratto: «Tali rilievi non sono idonei a rivelare l'esistenza del denunciato vizio di legittimità. Non sembra revocabile in dubbio, infatti, la prova concernente l'originario uso pubblico della strada in questione la quale, nel tratto che si snoda nel territorio del Comune di Follo, risulta inserita nell'elenco delle strade pubbliche di quest'ultima località, sotto la denominazione "mulattiera Carnea Polverara". Ulteriori elementi a comprova dell'antecedente uso pubblico della strada si desumono dalla relazione congiuntamente sottoscritta dal tecnico e dal personale della polizia municipale di Riccò del Golfo, dalla quale si evince che essa era utilizzata dagli abitanti delle frazioni di Polverara (Riccò del Golfo) e di Carnea (Follo) come normale collegamento fra le due località nonché per raggiungere il centro abitato di Follo. La plausibilità di quest'ultima affermazione trova conferma nel fatto che la frazione Polverara apparteneva, fino al 1926, al Comune di Follo, cosicché i residenti della prima località, dovendo recarsi presso la sede comunale per acquisire certificazioni varie, avevano necessità di utilizzare la strada in questione. Si soggiunge che, difettando la convinzione circa l'esistenza di un diritto di uso pubblico della strada, non si spiegherebbe l'iniziativa assunta dall'odierno ricorrente allo scopo di pervenire, d'intesa con il Comune di Riccò del Golfo, alla traslazione delle medesima in una diversa sede (cfr. verbale del 16 marzo 2009, in atti). Una volta accertato l'originario effettivo pubblico transito sulla strada, il provvedimento sindacale che ne ha ordinato il ripristino si fonda legittimamente sulla constatazione dell'abusiva alterazione di tale destinazione, anche nel caso in cui la strada non sia da tempo più utilizzata dalla collettività e addirittura sia divenuta impraticabile. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, infatti, il disuso prolungato di una strada vicinale da parte della collettività e l'inerzia dell'amministrazione nella cura della stessa non costituiscono elementi sufficienti a comprovare in modo inequivoco la cessazione della destinazione del bene, anche solo potenziale, all'uso pubblico (cd. sdemanializzazione tacita), essendo ulteriormente necessario, al riguardo, che tali elementi indiziari siano accompagnati da fatti concludenti e da circostanze così significative da non lasciare adito ad altre ipotesi se non a quella che l'amministrazione abbia definitivamente rinunciato al ripristino dell'uso pubblico della strada (cfr., fra le molte, T.A.R. Umbria, 13 gennaio 2006, n. 7). Nel caso in esame, l'esistenza di un persistente interesse dell'Autorità comunale al mantenimento dell'uso pubblico del collegamento garantito dalla strada vicinale è sufficientemente comprovato dagli incontri svoltisi con l'odierno ricorrente allo scopo, come già accennato, di concordare una traslazione del tracciato stradale, nonché dagli interventi con cui, in epoca recente, è stata sanzionata l'esecuzione di opere abusive realizzate dal ricorrente medesimo lungo il sedime stradale. Ne consegue la diagnosi di infondatezza della censura in esame.»



TAR ABRUZZO n.696 del 25/10/2012 - Relatore: Maria Abbruzzese - Presidente: Saverio Corasaniti

**Sintesi: È legittimo l'esercizio del potere di tutela possessoria di diritto pubblico (ex artt. 823 e 835 C.C. e 378, L. n.2248/1865, All. F), finalizzato all'ordinato ripristino, in caso di preesistenza di fatto dell'uso pubblico, definita dalle condizioni effettive dei luoghi atte a dimostrare la sussistenza dei requisiti del passaggio, e la sopravvenienza di un'alterazione dei luoghi che costituisce impedimento alla sua utilizzazione da parte della collettività.**

Estratto: «Giova evidenziare preliminarmente in fatto che l'area in questione, di proprietà della ricorrente, è prospiciente e confinante con strada comunale (menzionata nello stesso decreto di trasferimento con il quale la ricorrente ha acquisito la sua proprietà tra i riferimenti confinari e allo stesso modo indicata nell'allegato tipo di frazionamento del 10.8.1991 n.1583); è ragionevole dunque pensare, in considerazione dello stato dei luoghi (la stradina si inerpica attraverso costruzioni su ambo i lati) e in mancanza di prova contraria circa l'uso esclusivo, che l'area in questione, prima delle opere contestate, fosse di fatto utilizzata, come la stradina, per il passaggio e la sosta dei veicoli; la strada in questione, peraltro, non è affatto a fondo cieco ma si collega con altra viabilità pubblica, come evidenziato dalla difesa comunale ed evincibile dalla planimetria catastale in scala 1:2000/1000 inserita nella tavola 1 allegata alla DIA presentata in data 10.3.20056 dalla stessa ricorrente, acquisita al protocollo comunale al n.11744; la stradina, dunque, integra il collegamento tra la viabilità che si addentra nell'abitato di Scapriano Basso con quella principale che porta a Scapriano Alto.Tenuto conto di quanto precede, resta dunque arduo distinguere tra la stessa strada comunale e l'area, di proprietà privata ad essa prospiciente, sul rilievo che, posta la sicura utilizzazione della (contermine) strada da parte di una collettività indifferenziata uti cives, la ricorrente non ha al contrario dimostrato (né in sede procedimentale né nella presente sede giudiziaria) che l'area ad essa prospiciente fosse invece utilizzata in modo diverso.Deve dunque concludersi che l'area in questione, fino all'intervento contestato, è stata fruita dalla collettività in maniera e con modalità non dissimili da quanto fatto per la confinante stradina, assicurando di fatto, come sostiene la difesa comunale, la disponibilità di uno spazio aperto all'uso pubblico viario che da un minimo di 5.50 metri ha raggiunto finanche gli 8.30 metri di larghezza.Ed è del pari incontestabile che l'intervento di recinzione venga a limitare le modalità di pubblica fruizione dell'area così come fino a quel momento esercitate, comportando il restringimento della carreggiata esistente, come accertato dalla Polizia Municipale nella relazione di servizio del 23.5.2006.Il che abilita senz'altro l'Amministrazione all'intervento repressivo contestato con il provvedimento impugnato che, tenuto conto delle considerazioni che precedono, si appalesa immune dalle sollevate censure.Invero, la descritta situazione dei luoghi e la natura dell'intervento contestato ha consentito all'Amministrazione di esercitare il potere di tutela possessoria di diritto pubblico (ex artt. 823 e 835 C.C. e 378, L. n.2248/1865, All. F), finalizzato all'ordinato ripristino, stante la sopraindicata preesistenza di fatto dell'uso pubblico, definita dalle condizioni effettive dei luoghi atte a dimostrare la sussistenza dei requisiti del passaggio, e la sopravvenienza di un'alterazione dei luoghi (quella effettuata dalla ricorrente) che costituisce impedimento alla sua utilizzazione da parte della collettività (cfr. C.G.A.R.S., n.244/2003; Cons. di Stato, sez.V, n.5692/2000 e 1155/2001).»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V n.3891 del 22/06/2010 - Relatore: Francesco Caringella -  
Presidente: Pier Giorgio Trovato

**Sintesi: L'iscrizione di una strada nell'elenco delle strade vicinali fonda una presunzione che legittima il potere sindacale di ripristino dell'uso pubblico ed è suscettibile di contestazione solo con la proposizione di un'azione negatoria di fronte al G.O..**

Estratto: «Ritenuto, in adesione a consolidata giurisprudenza, che l'iscrizione di una strada nell'elenco delle strade vicinali soggette a uso pubblico comporta una presunzione della sussistenza del diritto di pubblico transito sulla strada che può essere vinta solo con l'esperimento dell'actio negatoria servitutis di fronte al giudice ordinario, ai sensi del disposto dell'art. 20, Il comma dell'all. "F" alla legge n. 2248 del 1865;Rilevato che, alla stregua di tale indirizzo giurisprudenziale, la sussistenza di tale iscrizione costituisce presupposto che fonda la legittimazione del Comune all'esercizio del potere di ripristino dell'uso pubblico stesso, estrinsecazione del potere di autotutela possessoria;Rilevato che, nel caso di specie, il presupposto dell'iscrizione è integrato dalla deliberazione consiliare 20.12.2006 n. 86 con cui il Comune, sulla scorta della valorizzazione di una pluralità di indici sintomatici (cfr., ex plurimis, assenza di limitazioni all'accesso, uso indiscriminato da parte di un numero indeterminato di utenti dell'adiacente strada pubblica, concreta idoneità dell'area a soddisfare esigenze di interesse generale), ha classificato l'area in questione come "privata ad uso pubblico", inserendola negli elenchi delle strade pubbliche,Ritenuto pertanto, in applicazione delle coordinate ermeneutiche prima esposte, che detta iscrizione fonda una presunzione che legittima il potere sindacale di ripristino dell'uso pubblico ed è suscettibile di contestazione solo con la proposizione di un'azione negatoria che nella specie risulta effettivamente incardinata innanzi al Tribunale di Treviso;»

TAR ABRUZZO n.317 del 10/04/2010 - Relatore: Alberto Tramaglini - Presidente: Cesare Mastrocola

**Sintesi: Nel caso in cui il venga ordinato il ripristino del pubblico transito su una strada vicinale iscritta negli elenchi, in sede amministrativa si deve ritenere sussistente il diritto della collettività e il Sindaco ben può emanare il provvedimento di autotutela possessoria, salvo che colui che contesta l'esistenza del diritto può agire dinanzi al giudice ordinario, eventualmente esperendo l'"actio negatoria servitutis".**

Estratto: «per costante indirizzo giurisprudenziale (cfr. T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 19 maggio 2003, n. 1926) nel caso in cui il venga ordinato il ripristino del pubblico transito su una strada vicinale iscritta negli elenchi, in sede amministrativa si deve ritenere sussistente il diritto della collettività (art. 20, comma 1, l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F) e il Sindaco ben può emanare il provvedimento di autotutela possessoria, sicché colui che contesta l'esistenza del diritto può agire dinanzi al giudice ordinario, eventualmente esperendo l'"actio negatoria servitutis", giusta quanto stabilito dall'art. 20, comma 2, cit., il cui contenuto è stato ribadito dall'art. 18, comma 1, d.lg. 1 settembre 1918 n. 1446 (T.A.R. Lombardia, sez. Brescia, 7 settembre 1999, n. 769; Cons. Stato, V, 4 nov. 1999, n. 1809; Cons.

Stato, V, 2 novembre 1998, n. 1558; T.A.R. Sicilia, sez. Catania, 29 novembre 1996, n. 2124; Cons. Stato, V, 2 aprile 1995, n. 522).»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE I BRESCIA n.991 del 26/02/2010 - Relatore: Sergio Conti - Presidente: Giuseppe Petruzzelli

**Sintesi: Presupposti di legittimità dell'esercizio del potere di autotutela possessoria delle strade vicinali (art. 15 D. L. Lgt. 1446/1918) sono: a) la preesistenza di fatto dell'uso pubblico della strada, anche se questa sia del tutto privata; b) la sopravvenienza di un'alterazione del preesistente stato di fatto, che abbia frapposto impedimenti all'uso pubblico della strada medesima.**

**Sintesi: L'esercizio dei poteri di autotutela possessoria previsti per le strade vicinali dall'art. 15 D. L. Lgt. 1446/1918 presuppone la persistenza dei requisiti di fatto necessari per la configurabilità di tale tipo di strade (un passaggio esercitato "iure servitutis publicae" da una collettività di persone, la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, l'esistenza di un titolo valido a fondamento del diritto di uso pubblico), da accertare con adeguata istruttoria e da esplicitare nella motivazione del provvedimento di autotutela.**

**Sintesi: In mancanza di espressa classificazione di una strada privata nell'elenco delle strade vicinali, l'esercizio del potere di tutela del sindaco è condizionato al preventivo rigoroso accertamento dell'uso pubblico della strada il quale deve essere condotto non già sulla base delle risultanze catastali, bensì mediante un approfondito esame della condizione effettiva in cui si trova.**

Estratto: «Ancorché l'atto impugnato non rechi il richiamo ad alcuna disposizione normativa, non pare possa dubitarsi del fatto che il Sindaco abbia inteso utilizzare nella fattispecie il potere c.d. di autotutela possessoria delle strade vicinali, ad esso attribuito dall'art. 15 D.L.Lgt. 1 settembre 1918 n. 1446, Presupposti di legittimità dell'esercizio del suddetto potere sono: a) la preesistenza di fatto dell'uso pubblico della strada, anche se questa sia del tutto privata; b) la sopravvenienza di un'alterazione del preesistente stato di fatto, che abbia frapposto impedimenti all'uso pubblico della strada medesima. In materia, costante giurisprudenza ritiene legittimi presupposti per l'intervento ripristinatorio del sindaco l'accertata preesistenza di fatto dell'uso pubblico della strada (anche non da tempo immemorabile, presupposto questo necessario solo in sede petitoria innanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria) e della sopravvenienza di un'alterazione dei luoghi che costituisca impedimento alla sua utilizzazione da parte della collettività (cfr., C.G.A.R.S., 18 giugno 2003 n. 244). Con la precisazione che, ai fini dell'accertamento di tale uso, non sono determinanti le risultanze catastali o l'inclusione nell'elenco delle strade pubbliche - la classificazione delle strade avendo, infatti, efficacia presuntiva e dichiarativa, non costitutiva - bensì le condizioni effettive in cui il bene si trova, atte a dimostrare la sussistenza dei requisiti del passaggio esercitato "iure servitutis publicae" da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad una comunità territoriale, della concreta idoneità della strada a soddisfare (anche per collegamento con la pubblica via) esigenze di interesse generale, di un titolo valido ad affermare il diritto di uso pubblico (che può identificarsi anche nella

protrazione dell'uso stesso da tempo immemorabile)" (cfr. Consiglio Stato , sez. V, 01 dicembre 2003 , n. 7831; Cons. Stato, Sez. V, 24 ottobre 2000 n. 5692; id., Sez. IV, 2 marzo 2001 n. 1155).Pertanto l'esercizio dei poteri di autotutela possessoria previsti per le strade vicinali dall'art. 15 d.lg. 1 settembre 1918 n. 1446 presuppone la persistenza dei requisiti di fatto necessari per la configurabilità di tale tipo di strade (un passaggio esercitato "iure servitutis publicae" da una collettività di persone, la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, l'esistenza di un titolo valido a fondamento del diritto di uso pubblico), da accertare con adeguata istruttoria e da esplicitare nella motivazione del provvedimento di autotutela ( T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. II, 07 agosto 2006 , n. 1599).Si prescinde dall'effettiva esistenza di un diritto reale di servitù pubblica di passaggio o dall'esistenza di una pubblica via vicinale, che tra l'altro prescinderebbe anche dall'inclusione della via stessa dagli elenchi comunali, e sussiste il potere dell'amministrazione comunale di rimuovere i materiali ostativi al libero transito con le modalità esistenti anteriormente e, quindi, il ripristino dello stato dei luoghi, quando sussista quantomeno una situazione di fatto di oggettivo possesso di un pubblico passaggio.Nel caso in cui il provvedimento di ripristino riguardi una strada non contemplata nell'elenco di quelle assoggettate ad uso pubblico, l'amministrazione deve porre a suo fondamento idonei accertamenti sulla sussistenza dell'uso pubblico pregresso e sulla concreta idoneità della strada a soddisfare attualmente esigenze di pubblica utilità ( T.A.R. Umbria, 13 gennaio 2006 , n. 7).Pertanto, in mancanza di espressa classificazione di una strada privata nell'elenco delle strade vicinali, l'esercizio del potere di tutela del sindaco è condizionato al preventivo rigoroso accertamento dell'uso pubblico della strada il quale deve essere condotto non già sulla base delle risultanze catastali, bensì mediante un approfondito esame della condizione effettiva in cui si trova (CS, sez.V, n. 522 del 7/4/1995; Tar Lombardia, BS, n. 769 del 7/9/1999; Tar Sardegna, n. 1246 del 21/12/2000).»

#### **DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> STRADE VICINALI**

TRIBUNALE DI BENEVENTO, SEZIONE CIVILE del 07/01/2010 - Relatore: Ennio Ricci - Presidente: Ennio Ricci - Parti: Am. Fe. e De. Pi. Fi c. Comune di Castelpoto

**Sintesi: L'esistenza di un potere di fatto dell'ente locale sulla strada connesso all'esercizio della servitù di uso pubblico, i poteri di intervento che competono comunque all'amministrazione in caso di inerzia dei privati proprietari del tracciato stradale, ed infine l'obbligo del comune di contribuire alle spese di manutenzione delle vie vicinali pubbliche inducono a concludere che, nell'ipotesi in cui il difetto di manutenzione e riparazione della strada sia all'origine di danni per terzi, la responsabilità dei proprietari privati della medesima non esclude quella, concorrente, dell'ente locale per il principio affermato dall'art. 2055 c.c., salvo il diritto di regresso ai sensi del comma 2 della citata disposizione.**

Estratto: «La controversia è dunque relativa a rapporti tra proprietà finitime, e pertanto non è invocabile l'art. 34 citato: la materia dell'urbanistica, anche largamente intesa, non può essere estesa fino a ricomprendere la manutenzione e gestione dei beni della P.A. e gli obblighi che la legge comune pone a carico del proprietario pubblico a tutela di proprietà confinanti (cfr. Cass. S.U. 22.11.01 n. 14848).Nel caso di specie oggetto del contendere è

innanzitutto la qualificazione della strada all'origine dei pregiudizi lamentati dagli attori. Secondo questi ultimi si tratterebbe di strada di proprietà comunale, mentre per il comune di Castelpoto la via (...) è una strada vicinale. Il CTU ha espresso l'avviso che la strada di cui si discute è pubblica, sia per le sue caratteristiche estrinseche e di uso, sia perché inclusa nell'elenco delle strade vicinali soggette al pubblico transito compilato dal comune di Castelpoto, sia perché l'ente locale nell'ultimo tratto di detta strada ha realizzato una serie di manufatti aventi funzione di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche utilizzando finanziamenti pubblici (cfr. pagg. 11 - 12 dell'elaborato peritale depositato il 22.5.08). I dati valorizzati dal perito d'ufficio, mentre depongono certamente nel senso che la via (...) è una via vicinale pubblica, caratterizzata cioè dalla servitù di uso pubblico, e non una via vicinale privata, non comportano necessariamente che si è in presenza di una strada rientrante nel demanio del comune. In ogni caso, l'esistenza di un potere di fatto dell'ente locale sulla strada connesso all'esercizio della servitù di uso pubblico, i poteri di intervento che competono comunque all'amministrazione in caso di inerzia dei privati proprietari del tracciato stradale, ed infine l'obbligo del comune di contribuire alle spese di manutenzione delle vie vicinali pubbliche (cfr. art. 3 L. 1446/1918) inducono a concludere che, nell'ipotesi in cui il difetto di manutenzione e riparazione della strada sia all'origine di danni per terzi, la responsabilità dei proprietari privati della medesima non esclude quella, concorrente, dell'ente locale per il principio affermato dall'art. 2055 CC, salvo il diritto di regresso ai sensi del comma 2 della citata disposizione. Ciò posto, dalla CTU è emerso che i danni lamentati dagli attori sono ascrivibili al ruscellamento delle acque meteoriche provenienti dalla via (...), la quale, collocata in posizione sovrastante ai fondi di proprietà dell'Am. e della De.Pi. precisati in citazione, è priva di indispensabili opere di irreggimentazione e dispersione degli scarichi meteorici (cfr. pagg. 13 e 14 dell'elaborato peritale).»

#### **DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO**

TAR ABRUZZO, SEZIONE PESCARA n.289 del 23/05/2013 - Relatore: Michele Eliantonio -  
Presidente: Michele Eliantonio

**Sintesi: Per la definizione di una strada assume rilievo la destinazione ad uso pubblico e non la titolarità pubblica o privata della proprietà.**

**Sintesi: Costituisce strada pubblica quel tratto viario avente finalità di collegamento, con funzione di raccordo o sbocco su pubbliche vie, nonché l'essere destinata al transito di un numero indifferenziato di persone; pertanto un'area privata può ritenersi assoggettata a uso pubblico di passaggio quando l'uso avvenga a opera di una collettività indeterminata di soggetti considerati uti cives, ossia quali titolari di un pubblico interesse di carattere generale, e non uti singuli, ossia quali soggetti che si trovano in una posizione qualificata rispetto al bene gravato.**

Estratto: «4. - Chiarite tali circostanze di fatto, ai fini della soluzione della questione giuridica proposta, va ulteriormente premesso che per la definizione di una strada assume rilievo la destinazione ad uso pubblico e non la titolarità pubblica o privata della proprietà (Cons. St., sez. I, 9 maggio 2012, n. 1799). Ora la giurisprudenza ha al riguardo costantemente chiarito che costituisce strada pubblica quel tratto viario avente finalità di collegamento, con

funzione di raccordo o sbocco su pubbliche vie, nonché l'essere destinata al transito di un numero indifferenziato di persone; pertanto un'area privata può ritenersi assoggettata a uso pubblico di passaggio quando l'uso avvenga a opera di una collettività indeterminata di soggetti considerati *uti cives*, ossia quali titolari di un pubblico interesse di carattere generale, e non *uti singuli*, ossia quali soggetti che si trovano in una posizione qualificata rispetto al bene gravato (Cons. St., sez. IV, 15 giugno 2012, n. 3531). In estrema sintesi, perché un'area privata possa ritenersi sottoposta ad una servitù pubblica di passaggio è necessario, oltre all'intrinseca idoneità del bene, anche che l'uso avvenga ad opera di una collettività indeterminata di persone e per soddisfare un pubblico e generale interesse e, di conseguenza, è stato escluso l'uso pubblico tutte le volte in cui il passaggio venga esercitato unicamente dai proprietari di determinati fondi in dipendenza della particolare ubicazione degli stessi o da coloro che abbiano occasione di accedere ad essi per esigenze connesse alla loro privata utilizzazione, oppure rispetto a strade destinate al servizio di un determinato edificio o complesso di edifici (Cons. St. sez. V, 5 dicembre 2012, n. 6242, e sez. IV, 15 maggio 2012, n. 2760). Va, inoltre, al riguardo anche ricordato che l'esistenza di una limitata porzione "privata" di una strada non impedisce la natura complessivamente pubblica della strada e soprattutto non vale di per sé ad escludere o mettere in discussione l'utilizzazione ad un uso pubblico indiscriminato della strada stessa, in presenza degli elementi di giudizio che tale uso pubblico concorrono ad evidenziare (Cons. St., sez. IV, 15 giugno 2012, n. 3531). Ciò posto, ritiene il Collegio che nel caso di specie - così come già aveva avuto modo di evidenziare con la predetta sentenza n. 144 del 2006 - l'uso pubblico della strada in questione discende necessariamente dal fatto che tale strada (privata per la parte che attraversa i terreni dei controinteressati) collega un parcheggio pubblico, di proprietà comunale, con la via Vestina. Tale destinazione a parcheggio pubblico dell'area posta nella parte finale della strada comporta, infatti, necessariamente che l'uso della strada avviene ad opera di una collettività indeterminata di soggetti considerati *uti cives*, in quanto titolari di un pubblico interesse di carattere generale a parcheggiare la propria autovettura nell'area in questione. Conseguentemente, tutti i cittadini, e non solo i proprietari frontisti della strada, hanno diritto ad utilizzare tale strada, la quale, pertanto, deve ritenersi interessata da un uso pubblico. Una volta giunti a tale conclusione sembra evidente che il permesso di costruire impugnato sia illegittimo nella parte in cui ha consentito ai controinteressati di recintare tale strada per la parte confinante con i terreni del ricorrente. In ragione, invero, dell'uso pubblico della strada i controinteressati non avrebbero potuto impedire al ricorrente, con la costruzione di un muro di recinzione, di accedere liberamente alla strada in parola.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.3531 del 15/06/2012 - Relatore: Andrea Migliozi - Presidente: Gaetano Trotta

**Sintesi: L'esistenza di una limitata porzione privata di via non impedisce la natura complessivamente pubblica della strada e soprattutto non vale ad escludere o mettere in discussione l'utilizzazione ad un uso pubblico indiscriminato della strada stessa, in presenza degli elementi di giudizio che tale uso pubblico concorrono ad evidenziare.**

Estratto: «Uno dei ragionamenti posti a base delle statuizioni prese dal Tar è quello per cui una porzione di via Picardi sarebbe di proprietà dell'appellata Società D. P. a questa pervenuta in ragione di un atto notarile di compravendita, risalente al 1934, in favore della

dante causa della Società stessa. Ora, anche a non volere seguire la contestazione della parte appellante secondo la quale in realtà il titolo dominicale è riconducibile solo ad una planimetria, mentre l'area de qua veniva ceduta e comunque incorporata nella preesistente sede stradale di via Picardi., l'esistenza di una limitata porzione privata di via non impedisce la natura complessivamente pubblica della strada e soprattutto non vale ad escludere o mettere in discussione l'utilizzazione ad un uso pubblico indiscriminato della strada stessa., in presenza, s'intende degli elementi di giudizio ( nella fattispecie sussistenti ) che tale uso pubblico concorrono ad evidenziare.»

TAR LAZIO, SEZIONE II TER ROMA n.10781 del 03/11/2009 - Relatore: Maria Cristina Quiligotti - Presidente: Michele Perrelli

**Sintesi: Sono legittimi presupposti per l'azione possessoria esercitata, iure publico, dal sindaco, a norma dell'art. 378 comma 2, l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. F, l'accertata preesistenza di fatto dell'uso pubblico della strada, anche non da tempo immemorabile, presupposto questo necessario solo in sede petitoria innanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria, e della sopravvenienza di un'alterazione dei luoghi che costituisca impedimento alla sua utilizzazione da parte della collettività.**

Estratto: «In materia, costante giurisprudenza ritiene legittimi presupposti per l'intervento ripristinatorio del sindaco l'accertata preesistenza di fatto dell'uso pubblico della strada (anche non da tempo immemorabile, presupposto questo necessario solo in sede petitoria innanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria) e della sopravvenienza di un'alterazione dei luoghi che costituisca impedimento alla sua utilizzazione da parte della collettività (cfr., da ultimo, C.G.A.R.S., 18 giugno 2003 n. 244). Con la precisazione che, ai fini dell'accertamento di tale uso, non sono determinanti le risultanze catastali o l'inclusione nell'elenco delle strade pubbliche - la classificazione delle strade avendo, infatti, efficacia presuntiva e dichiarativa, non costitutiva - bensì le condizioni effettive in cui il bene si trova, atte a dimostrare la sussistenza dei requisiti del passaggio esercitato "iure servitutis publicae" da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad una comunità territoriale, della concreta idoneità della strada a soddisfare (anche per collegamento con la pubblica via) esigenze di interesse generale, di un titolo valido ad affermare il diritto di uso pubblico (che può identificarsi anche nella protrazione dell'uso stesso da tempo immemorabile)" (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 01 dicembre 2003, n. 7831; Cons. Stato, Sez. V, 24 ottobre 2000 n. 5692; id., Sez. IV, 2 marzo 2001 n. 1155). Pertanto l'esercizio dei poteri di autotutela possessoria previsti per le strade vicinali dall'art. 15 d.lg. 1 settembre 1918 n. 1446 presuppone la persistenza dei requisiti di fatto necessari per la configurabilità di tale tipo di strade (un passaggio esercitato "iure servitutis publicae" da una collettività di persone, la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, l'esistenza di un titolo valido a fondamento del diritto di uso pubblico), da accertare con adeguata istruttoria e da esplicitare nella motivazione del provvedimento di autotutela ( T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. II, 07 agosto 2006, n. 1599). Si prescinde dall'effettiva esistenza di un diritto reale di servitù pubblica di passaggio o dall'esistenza di una pubblica via vicinale, che tra l'altro prescinderebbe anche dall'inclusione della via stessa dagli elenchi comunali, e sussiste il potere dell'amministrazione comunale di rimuovere i materiali ostanti al libero transito con le modalità esistenti anteriormente e, quindi, il ripristino dello stato dei luoghi, quando sussista

quantomeno una situazione di fatto di oggettivo possesso di un pubblico passaggio. Ai sensi dell'art. 20 all. F, l. 20 marzo 1865 n. 2248, l'iscrizione di una strada nell'elenco delle vie vicinali costituisce elemento presuntivo del diritto di pubblico transito sulla strada, superabile in senso contrario solo in sede di giurisdizione ordinaria; pertanto, in mancanza di prova contraria, il suddetto provvedimento di iscrizione giustifica l'emanazione dei provvedimenti sindacali di ripristino dell'uso pubblico della strada di cui agli art. 378 l. n. 2248 del 1865 e art. 15 d.l. 1 settembre 1918 n. 1446, 2, quando sono state realizzate opere che impediscono la sua utilizzazione da parte della collettività; per contro, nel caso in cui il provvedimento di ripristino riguardi una strada non contemplata nell'elenco, l'amministrazione deve porre a suo fondamento idonei accertamenti sulla sussistenza dell'uso pubblico pregresso e sulla concreta idoneità della strada a soddisfare attualmente esigenze di pubblica utilità ( T.A.R. Umbria Perugia, 13 gennaio 2006 , n. 7). Pertanto, in mancanza di espressa classificazione di una strada privata nell'elenco delle strade vicinali, l'esercizio del potere di tutela del sindaco è condizionato al preventivo rigoroso accertamento dell'uso pubblico della strada il quale deve essere condotto non già sulla base delle risultanze catastali, bensì mediante un approfondito esame della condizione effettiva in cui si trova (CS, sez.V, n.522 del 7/4/1995; Tar Lombardia, BS, n.769 del 7/9/1999; Tar Sardegna, n.1246 del 21/12/2000).»

#### **DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> DIFFERENZA TRA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO**

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.3531 del 15/06/2012 - Relatore: Andrea Migliozi - Presidente: Gaetano Trotta

**Sintesi: L'adibizione di una strada all'uso pubblico, inteso come utilizzo al transito di una collettività indiscriminata di cittadini, tale da conferire al tratto viario le stesse caratteristiche di strada demaniale, fa diventare recessivo se non irrilevante l'accertamento relativo alla proprietà formale della strada stessa.**

Estratto: «Ora si può anche convenire che la proprietà formalmente demaniale della strada non è direttamente collegata ad un titolo di acquisto da parte pubblica di schiacciante certezza; nondimeno l'adibizione di via Picardi all'uso pubblico inteso come utilizzo al transito di una collettività indiscriminata di cittadini tale da conferire al tratto viario le stesse caratteristiche di strada demaniale è un dato indiscutibile ed ineliminabile e ciò fa diventare recessivo se non irrilevante l'accertamento relativo alla proprietà formale della strada stessa. A questa conclusione concorrono vari elementi di giudizio che comprovano l'esistenza degli indici stabiliti dalla giurisprudenza per la configurazione di una strada ad uso pubblico, con caratteristiche cioè proprie della natura demaniale ove si consideri che:1) via Picardi non è una strada interclusa, sbocca su altre adiacenti strade pubbliche del quartiere Parioli. Al riguardo il fatto che nella parte finale la strada sia sormontata dal un scalinata non impedisce che essa sia percorribile al pubblico transito pedonale dei cittadini, tant'è che viene pacificamente utilizzata come via di collegamento ;2) via Picardi è strada aperta al pubblico transito, nel senso che l'area in questione è accessibile e transitabile anche agli autoveicoli in relazione ai vari posti e punti di interesse costituiti dai vari negozi che ivi accedono;3) via Picardi è utilizzata da lungo tempo al transito , quanto meno pedonale, non



solo degli abitanti della strada , ma di tutta la indifferenziata collettività e ciò è agevolmente ricavabile da una serie di circostanze e risultanze sia documentali sia di empirica constatazione in relazione alle quali parte appellante ha avuto cura di offrire significativi principi di prova ;4) via Picardi è ubicata in un luogo densamente abitato, è inclusa nella toponomastica del Comune, è contrassegnata da numerazione civica e dalla presenza di parcheggi ;5) via Picardi è munita dei servizi idraulici, telefonici, fognari e di illuminazione curati da un gestore pubblico In definitiva, la ricostruzione storica dello stato dei luoghi, come convincentemente effettuata dall'appellante Condominio, a mezzo di indagini effettuate anche attraverso mezzi documentali, le caratteristiche ontologiche del tratto viario, l'utilizzo della strada al transito generalizzato fanno decisamente propendere per la sussistenza in capo all'area de qua di tutti gli indici idonei ad evidenziare che via Vincenzo Picardi è strada oggettivamente idonea all'attuazione di un pubblico interesse consistente nella necessità di uso per le esigenze della circolazione di una collettività di persone appartenenti ad una vasta fetta del territorio comunale.»

TAR ABRUZZO, SEZIONE PESCARA n.460 del 20/07/2011 - Relatore: Umberto Zuballi - Presidente: Umberto Zuballi

**Sintesi: È irrilevante la contestazione della natura pubblica di una strada della quale risulti comunque dimostrato in causa l'uso pubblico della stessa.**

Estratto: «Con il presente ricorso il ricorrente contesta il provvedimento comunale il quale, in modifica di un precedente provvedimento, ripristina, nella parte finale della strada in cui abita, un divieto di sosta. Va innanzitutto premesso come la strada in questione risulta da tempo immemorabile aperta al pubblico transito di veicoli e persone. Lo stesso ricorrente aveva sollevato la questione della natura pubblica della strada per essere esentato dal pagamento di alcuni oneri. In conseguenza, la prima censura che contesta la natura pubblica della strada risulta da un lato irrilevante, in quanto appare comunque dimostrato in causa l'uso pubblico della stessa, e d'altro lato contraddittoria con lo stesso comportamento tenuto dal ricorrente e dimostrato da alcuni documenti depositati dal comune. Quanto agli altri motivi di ricorso, che si possono esaminare congiuntamente, va osservato che il comune ha sempre la possibilità di riesaminare le proprie posizioni; in particolare nel caso è stata svolta un'adeguata istruttoria anche nella considerazione che nella strada, come visto di uso pubblico, deve essere garantito l'accesso ai mezzi di soccorso. Dalla documentazione in atti risulta quindi che la scelta comunale appare giustificata, anche in parziale riforma delle precedenti decisioni, ferma restando la discrezionalità del comune in materia di sicurezza stradale. Ogni altra considerazione riguarda il merito di scelte amministrative non sindacabile in questa sede.»

**DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> INDICI E PRESUNZIONI**

TAR LIGURIA, SEZIONE I n.1579 del 23/12/2013 - Relatore: Luca Morbelli - Presidente: Santo Balba

**Sintesi: La strada che non è inserita nello stradario comunale, che è utilizzata soltanto dai proprietari dei terreni confinanti e dal Comune per effettuare la manutenzione di una vasca dell'acquedotto, che il Comune si sia rifiutato in passato di allargare in ragione dell'uso privato della stessa non può ritenersi né pubblica né gravata da uso pubblico.**

Estratto: «Il Collegio, sulla base della documentazione versata in atti ed in particolare della documentazione comunale sub doc. ti nn. 1 – 7 delle produzioni dell'amministrazione in data 25 ottobre 2012 ritiene di potere escludere con sufficiente grado di attendibilità la natura di strada comunale o vicinale nonché la sussistenza di un uso pubblico della stessa. Ed invero. Il Comune ha attestato, con certificazione 6 ottobre 1995, che: “la strada denominata a catasto terreni ‘strada comunale vecchia Albisola – Ellera’ con inizio dal mappale 294 e termine al mapp. 208 del fg. 16 non è, di fatto e di diritto, strada comunale e non è considerata neppure strada di interesse locale in quanto da lungo tempo risulta dismessa e interrotta in più punti e pertanto non percorribile, nella sua interezza, con mezzi carrabili o veicolari. Taluni piccoli tratti sono utilizzati da privati proprietari di terreni confinanti; il tratto compreso fra il mappale 208 e il map. 233 dello stesso fg. 16 è stato usato per anni anche dal Comune con piccoli mezzi (APE) per effettuare la manutenzione della vasca dell'acquedotto comunale per distribuire l'acqua potabile alle loc. Olmo e piccole case sparse”. (doc. n. 1 prod. Comune 25.10.2012). La ulteriore documentazione conferma quest'ultima attestazione. Con lettera 14 giugno 1991 n. prot. 16741 – 90/3^ il Comune rifiutava di contribuire all'allargamento della strada in questione, rilevando come la stessa servisse unicamente la richiedente non essendo l'allargamento funzionale alle esigenze del comune di raggiungere la vasca di accumulo dell'acquedotto (doc. n. 2 prod. Comune 25.10.2012). Con lettera 2 dicembre 1991 n. prot. 12256/19066/91 il Comune rispondeva analogamente alla richiesta fatta dai ricorrenti di allargamento della strada affermando che quest'ultima costituiva in realtà “accesso privato a due unità immobiliari” (doc. n. 3 prod. Comune 25.10.2012). Con ulteriore nota, in data 16 ottobre 2012, il Comune ha ribadito che sul tratto di strada in questione insistono solo tre abitazioni. Che nel tratto successivo della strada che, precedentemente, si collegava con la strada comunale che arrivava fino alla strada provinciale si fossero realizzate situazioni di fatto (aree private intercluse, tratti di folta vegetazione, cancelli sbarre) che hanno eliminato la possibilità di transito anche solo pedonale. La nota concludeva, rilevando come il tratto di strada in questione venisse usato esclusivamente dalle tre abitazioni alle quali lo stesso da accesso e dalla Società Acquedotto di Savona per la manutenzione della vasca di accumulo. Infine veniva precisato che all'uso pubblico era deputata solo la strada provinciale n. 2 che da Albisola conduce a Ellera. Infine nel promemoria 19 febbraio 2012 è stato evidenziato come l'accesso di che trattasi non è inserito nello stradario comunale (doc. n. 5 prod. Comune 25.10.2012). L'insieme di tale documentazione unitamente alla documentazione fotografica in atti consente, in assenza di ulteriori elementi, di escludere la natura pubblica della strada ovvero la sussistenza di un uso pubblico della stessa. Deve, infatti, rilevarsi come l'iscrizione di una via nell'elenco delle vie pubbliche o gravate di uso pubblico non abbia natura costitutiva o portata assoluta (Cass. SS.UU. 27 gennaio 2010 n. 1624). Come del pari non abbia tale portata l'indicazione nelle mappe catastali. Alla luce del complesso documentale versato in atti dall'amministrazione deve condividersi l'assunto espresso dall'amministrazione secondo il quale il certificato prodotto dai ricorrenti appaia redatto con esclusivo riferimento alle mappe catastali e come tale debba ritenersi privo di un valenza probatoria assoluta e dirimente. Invero la strada in questione è usata esclusivamente dai proprietari (tre) dei fondi adiacenti alla stessa oltre che

dagli operatori dell'acquedotto per la manutenzione della vasca di accumulo. Le dimensioni della strada e la non inclusione della stessa nello stradario comunale costituiscono poi ulteriori elementi indiziari che complessivamente considerati fanno escludere la natura pubblica della stessa ovvero ulteriormente la sussistenza di un uso pubblico sulla stessa.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.4952 del 08/10/2013 - Relatore: Bernhard Lageder - Presidente: Giuseppe Severini

**Sintesi: Costituisce consolidato orientamento giurisprudenziale, che per l'attribuzione del carattere di demanialità comunale ad una via privata è necessario che con la destinazione della strada all'uso pubblico concorra l'intervenuto acquisto, da parte dell'ente locale, della proprietà del suolo relativo (per effetto di un contratto, in conseguenza di un procedimento d'esproprio, per effetto di usucapione o dicatio ad patriam, ecc.), non valendo, in difetto dell'appartenenza della sede viaria al Comune, l'iscrizione della via negli elenchi delle strade comunali, giacché tale iscrizione non può pregiudicare le situazioni giuridiche attinenti alla proprietà del terreno e connesse con il regime giuridico della medesima.**

**Sintesi: La natura pubblica di una strada non può essere desunta dalla prospettazione della mera previsione programmatica di tale destinazione, dall'espletamento su di essa, di fatto, del pubblico transito per un periodo infraventennale, o dall'intervento di atti di riconoscimento dell'amministrazione medesima circa la funzione assolta da una determinata strada.**

**Sintesi: A fronte della natura dichiarativa dell'atto di iscrizione negli appositi elenchi, è irrilevante la mancata inclusione nell'elenco delle strade comunali, se viene provata l'appartenenza della stessa all'ente pubblico territoriale, ad es. attraverso l'uso pubblico da parte di un numero indifferenziato di persone protratto per il tempo necessario al maturare dell'usucapione.**

Estratto: «Costituisce, invero, consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso da questo Collegio, che per l'attribuzione del carattere di demanialità comunale ad una via privata è necessario che con la destinazione della strada all'uso pubblico concorra l'intervenuto acquisto, da parte dell'ente locale, della proprietà del suolo relativo o (per effetto di un contratto, in conseguenza di un procedimento d'esproprio, per effetto di usucapione o dicatio ad patriam, ecc.), non valendo, in difetto dell'appartenenza della sede viaria al Comune, l'iscrizione della via negli elenchi delle strade comunali, giacché tale iscrizione non può pregiudicare le situazioni giuridiche attinenti alla proprietà del terreno e connesse con il regime giuridico della medesima; né la natura pubblica di una strada può essere desunta dalla prospettazione della mera previsione programmatica di tale destinazione, dall'espletamento su di essa, di fatto, del pubblico transito per un periodo infraventennale, o dall'intervento di atti di riconoscimento dell'amministrazione medesima circa la funzione assolta da una determinata strada (v. sul punto, per tutte, Cass. civ., sez. II, 28 settembre 2010, n. 20405; Cass. civ., sez. I, 26 agosto 2002, n. 12540; Cass. civ., Sez. II, 7 aprile 2006, n. 8204). Costituisce, parimenti, ius receptum che, per un verso, l'iscrizione delle strade negli appositi elenchi (che richiede l'accertamento dell'uso pubblico e la sua

destinazione alla funzione di collegamento di parti del territorio comunale) crea una mera presunzione di appartenenza della strada all'ente cui essa è attribuita, superabile con la prova contraria della sua natura privata e dell'inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività, e che, per altro verso, a fronte della natura dichiarativa dell'atto di iscrizione negli appositi elenchi, è irrilevante la mancata inclusione nell'elenco delle strade comunali, se viene provata l'appartenenza della stessa all'ente pubblico territoriale, ad es. attraverso l'uso pubblico da parte di un numero indifferenziato di persone protratto per il tempo necessario al maturare dell'usucapione (sulla compatibilità dell'occupazione usurpativa di un fondo da parte dell'amministrazione pubblica con l'istituto dell'usucapione, v., di recente, CGA, sez. giurisdizionale, 8 maggio 2013, n. 453; Cass. civ., sez. I, 4 luglio 2012, n. 11147).»

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA n.749 del 13/09/2013  
- Relatore: Giuseppe Mineo - Presidente: Rosanna De Nictolis

**Sintesi: L'accertamento in ordine alla effettiva destinazione ad uso pubblico di una strada presuppone necessariamente l'esistenza di un atto o di un fatto in base al quale la proprietà del suolo su cui essa sorge sia di proprietà di un ente pubblico territoriale ovvero che a favore del medesimo ente sia costituita una servitù di uso pubblico e che la stessa sia destinata all'uso pubblico con una manifestazione di volontà espressa o tacita dell'ente medesimo, senza che sia sufficiente a tal fine l'esplicarsi di fatto del transito del pubblico, né la mera previsione programmatica della sua destinazione a strada pubblica o l'intervento di atti di riconoscimento da parte della P.A. circa la funzione da essa assolta.**

Estratto: «Il punto centrale della controversia riguarda la natura demaniale dell'area sulla quale insiste l'opera assentita dal provvedimento impugnato. Secondo la difesa della parte appellante, infatti, nella fattispecie sussisterebbero tutti gli elementi che il Consiglio di Stato (V, 7.12.2010, n. 8624) ha riconosciuto rilevanti per la dichiarazione di "pubblica via", atteso che "la via C. non è un vicolo cieco, ma una stradina (perché illegittimamente ridotta nelle sue dimensioni a causa dell'autorizzazione rilasciata al sig. L.), accessibile al pubblico, destinata al transito di un numero indifferenziato di persone, parzialmente carrabile, ubicata all'interno del luogo abitato che, inoltre, collega la S.S. 118 alla sottostante via G. ..." - così come, d'altra parte, risulterebbe: dalla stessa relazione di verifica disposta dal TAR con la cit. ordinanza n. 285/2011; dal verbale di sopralluogo del tecnico all'urbanistica del Comune e dai VV.UU., redatto in data 19.7.1999, nel quale si legge "la via F.lli C. o via U. F. che dir si voglia, è via pubblica a tutti gli effetti, non passibile pertanto di chiusura e di limitazione all'uso pubblico"; dalle concessioni edilizie rilasciate nei luoghi oggetto di cui è causa ... "e precisamente la n. 30 del 22.08.1996 a nome di M.G. e quella dell'11.08.1978, ottenuta dalla ditta S.N., contenenti l'assoggettamento di alcune aree a viabilità e parcheggio"; dalla mancata contestazione del sig. L. al Comune ... "in ordine alla servitù attiva per usucapione, costituitasi per l'uso protrattosi per 28 anni"; ovvero, infine, dal parere negativo al rilascio dell'autorizzazione impugnata, espresso nella relazione del tecnico addetto all'urbanistica n. 498/28.12.1999. Ritiene il Collegio che gli elementi addotti dalla difesa della parte appellante non sono idonei a contrastare quanto ritenuto sul punto dal primo Giudice sulla base degli esiti della disposta verifica, dalla quale "è emersa l'assenza di attività provvedimentale pregressa del Comune tesa a dar conto della proprietà

pubblica del sito nonché a riferire sull'effettivo uso pubblico dello stesso". Secondo il condivisibile criterio di giudizio utilizzato dal TAR, e, poi, invocato dalla difesa dell'Amministrazione, l'accertamento in ordine alla effettiva destinazione ad uso pubblico di una strada presuppone necessariamente, infatti, l'esistenza di un atto o di un fatto in base al quale la proprietà del suolo su cui essa sorge sia di proprietà di un ente pubblico territoriale ovvero che a favore del medesimo ente sia costituita una servitù di uso pubblico e che la stessa sia destinata all'uso pubblico con una manifestazione di volontà espressa o tacita dell'ente medesimo, senza che sia sufficiente a tal fine l'esplicarsi di fatto del transito del pubblico, né la mera previsione programmatica della sua destinazione a strada pubblica o l'intervento di atti di riconoscimento da parte dell'Amministrazione stessa circa la funzione da essa assolta. (v. Cass. Civ., n. 8204/2006). Nel senso espresso da questo indirizzo, dunque, gli elementi di prova indicati dalla difesa degli appellanti non sono idonei a dimostrare l'assunto principale sul quale si regge la pretesa illegittimità dei provvedimenti impugnati, giacché essa si limita ad indicare, in fatto, alcune opere di urbanizzazione, ovvero, dichiarazioni (del funzionario dell'U.T.C.) o precedenti giudizi (espressi dalla sentenza del Pretore di B. n. 4/1982), inidonei, di per sé o per l'oggetto sul quale hanno deciso, a superare l'assenza di atti e/o comportamenti dell'Amministrazione idonei a determinare la qualificazione di "pubblica via" della strada in questione.»

TAR PUGLIA, SEZIONE I LECCE n.1173 del 22/05/2013 - Relatore: Patrizia Moro - Presidente: Antonio Cavallari

**Sintesi: Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, costituisce strada pubblica quel tratto viario avente finalità di collegamento, con funzione di raccordo o sbocco su pubbliche vie nonché la destinazione al transito di un numero indifferenziato di persone.**

Estratto: «Quanto al secondo aspetto, ossia al dedotto intervento dell'istituto della c.d. *dicatio ad patriam*, questo presuppone storicamente una manifestazione di volontà del privato proprietario nel senso dell'asservimento all'uso pubblico ( *dicatio ad patriam* ), che sussiste (ad esempio ) quando vi sia stata una convenzione di lottizzazione o analogo atto d'obbligo, relativo alla realizzazione dei c.d. standards, seguita dalla trasformazione del suolo mediante la realizzazione dell'opera e dall'effettiva utilizzazione di quest'ultima in conformità al progetto, ancorché sia rimasta inadempita l'obbligazione di trasferire all'ente pubblico la proprietà. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, inoltre, costituisce strada pubblica quel tratto viario avente finalità di collegamento, con funzione di raccordo o sbocco su pubbliche vie (Cass. Civ., Sez. II, 7 aprile 2000 n.4345; *idem*, 28 novembre 1988 n.6412) nonché la destinazione al transito di un numero indifferenziato di persone (Cons; Stato, Sez. V, 7 dicembre 2010 n.8624). Sotto quest'ultimo aspetto, un'area privata può ritenersi assoggettata a uso pubblico di passaggio quando l'uso avvenga ad opera di una collettività indeterminata di soggetti considerati *uti cives*, ossia quali titolari di un pubblico interesse di carattere generale, e non *uti singuli* ossia quali soggetti che si trovano in una posizione qualificata rispetto al bene gravato (Cons. Stato, Sez. V, 14 febbraio 2012 n.728). In sintesi, l'adibizione a uso pubblico di un'area può avvenire, mediante la c.d. *dicatio ad patriam* , con il comportamento del proprietario che mette il bene a disposizione della collettività indeterminata di cittadini, oppure con l'uso del bene da parte della collettività indifferenziata protratto nel tempo, di talché il bene stesso viene ad assumere

caratteristiche analoghe a quelle di un bene demaniale (Cass. Civ., Sez. II, 21 maggio 2001 n.6924; idem, 13 febbraio 2006 n.3075).Insomma, la giurisprudenza con gli enunciati sopra esposti afferma che perché un'area possa ritenersi sottoposta ad un uso pubblico è necessario oltretutto l'intrinseca idoneità del bene, che l'uso avvenga ad opera di una collettività indeterminata di persone per soddisfare un pubblico, generale interesse.Sostanzialmente, quanto alla dicatio ad patriam e all'acquisto della proprietà o di una servitù di uso pubblico, rilevano essenzialmente :1) l'esistenza di una manifestazione di liberalità da parte del proprietario ( nella specie inesistente) nel caso di dicatio ad patriam; 2) il decorso di venti anni per l'acquisto della servitù di uso pubblico o della proprietà per usucapione.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE n.4145 del 28/01/2013 - Relatore: Aldo Fiale - Presidente: Alfredo Maria Lombardi

**Sintesi: Al fine di determinare l'appartenenza di una strada al demanio comunale costituiscono indici di riferimento, oltre che l'uso pubblico, cioè l'uso da parte di un numero indeterminato di persone (il quale, isolatamente considerato, potrebbe essere indicativo soltanto di una servitù di passaggio), le risultanze delle mappe catastali, la ubicazione della strada all'interno dei luoghi abitati (tenuto conto che, in base all'art. 16 all. F della legge 2248/1985 si presumono comunali le strade site all'interno dei centri abitati), l'attività di manutenzione effettuata dall'ente, i comportamenti tenuti dalla pubblica amministrazione che presuppongano la natura pubblica della strada e l'assoggettamento dei cittadini alle prassi determinate da tali comportamenti.**

**Sintesi: Può considerarsi pubblica la strada che, pur non essendo iscritta in catasto e nell'elenco comunale delle strade, sia stata oggetto di interventi di realizzazione di opere pubbliche di irreversibile trasformazione (impianto di illuminazione pubblica ed opere di raccolta delle acque piovane) e che sia aperta al transito senza alcuna restrizione soggettiva.**

Estratto: «1.1 Secondo la consolidata giurisprudenza della 2<sup>a</sup> Sezione civile di questa Corte Suprema e del Consiglio di Stato - al fine di determinare l'appartenenza di una strada al demanio comunale - costituiscono indici di riferimento, oltre che l'uso pubblico, cioè l'uso da parte di un numero indeterminato di persone (il quale, isolatamente considerato, potrebbe essere indicativo soltanto di una servitù di passaggio), le risultanze delle mappe catastali, la ubicazione della strada all'interno dei luoghi abitati (tenuto conto che, in base alla L. 20 marzo 1985, n. 2248, art. 16, lett. b, allegato F, si presumono comunali le strade site all'interno dei centri abitati), l'attività di manutenzione effettuata dall'ente, i comportamenti tenuti dalla pubblica amministrazione che presuppongano la natura pubblica della strada e l'assoggettamento dei cittadini alle prassi determinate da tali comportamenti.Alla inclusione o, rispettivamente, alla mancata inclusione della strada nell'elenco delle strade comunali (già previsto dalla L. n. 126 del 1958, art. 8) deve riconoscersi mero valore dichiarativo e ricognitivo, ma non costitutivo della proprietà del suolo da parte dell'ente locale. Si tratta, perciò, di circostanze che non possono ritenersi decisive per affermare o escludere la natura pubblica (così Cass., Sez. 2, civile, 29.4.2003, n. 6657) e, nonostante il difetto dell'iscrizione, l'appartenenza di una strada al demanio comunale ben può essere desunta da altri elementi

presuntivi aventi i requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall'art. 2729 c.c. (vedi Cass., Sez. 2<sup>a</sup> civile, 10.4.2001, n. 5339). È vero che gli indici anzidetti costituiscono soltanto presunzioni iuris tantum, cioè superabili con la prova contraria della inesistenza di un diritto di uso o di godimento della strada da parte della collettività, ma nella fattispecie in esame (che pure è caratterizzata dalla mancata iscrizione in catasto e nell'elenco comunale delle strade) risulta accertato che sul terreno destinato a strada l'amministrazione comunale aveva realizzato opere pubbliche di irreversibile trasformazione (impianto di illuminazione pubblica ed opere di raccolta delle acque piovane). Altri soggetti erano residenti nella zona e la strada era aperta al transito senza alcuna restrizione soggettiva. L'imputato non ha fornito la dimostrazione di elementi validi a sostegno del contrario assunto sulla natura privata della strada in oggetto e lo stesso consulente tecnico della difesa ha riferito che il tracciato stradale era stato "bonariamente ceduto al Comune", in una situazione in cui esso era stato indicato come pubblico nello stesso progetto costruttivo depositato presso gli uffici comunali.

1.2 Le distanze tra costruzioni prescritte dal codice civile e dalle norme regolamentari devono essere osservate anche in relazione a preesistenti edifici realizzati abusivamente (vedi C. Stato, Sez. 4, 27.3.2009, n. 1874). Appare opportuno ricordare, in proposito, che la Corte Costituzionale - con la sentenza 18 aprile 1996, n. 120 - ha affermato che "Il proprietario di una costruzione eseguita in violazione di norme edilizie, mentre è esposto alle sanzioni previste, nel rapporto con la P.A., per dette violazioni, non rimane sprovvisto della tutela approntata a favore della proprietà nel caso di violazione da parte di terzi delle norme che disciplinano tale diritto, fra l'altro in tema di distanze, poiché l'osservanza della legge può essere pretesa anche nel caso in cui il richiedente si trovi, su un piano diverso, in posizione contrastante con altre norme, tanto più che le disposizioni sulle distanze sono giustificate non solo a garanzia degli interessi dei frontisti, ma anche, in una più ampia visione, per il rispetto di una serie di esigenze generali, quali i bisogni di salute pubblica, sicurezza, vie di comunicazione e buona gestione del territorio".»

TAR VENETO, SEZIONE II n.1555 del 13/12/2012 - Relatore: Giovanni Ricchiuto - Presidente: Amedeo Urbano

**Sintesi: Stante la natura dichiarativa degli elenchi delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico, è necessario individuare altri elementi da valutarsi al fine dell'accertamento della natura «pubblica» di una strada, quali l'uso pubblico (inteso come l'utilizzo da parte di un numero indeterminato di persone), l'ubicazione della strada all'interno di luoghi abitati, nonché il comportamento tenuto dalla P.A. nel settore dell'edilizia e dell'urbanistica.**

Estratto: «2. La risoluzione della controversia si sposta quindi sull'esistenza o meno della connotazione di "strada pubblica" di Via T., presupposto quest'ultimo per sancire l'applicabilità o meno del disposto di cui al Decreto Ministeriale sopra citato. Sul punto va rilevato come questo il Collegio sia consapevole come la semplice inclusione di una strada nell'elenco delle strade comunali (o vicinali) non abbia efficacia costitutiva e, ciò, considerando come tali elenchi hanno natura meramente dichiarativa, per cui detta inclusione non è di per sé sufficiente a comprovare la natura pubblica o privata di una strada. In tal senso si è espressa recentemente la Corte di Cassazione, secondo cui "l'iscrizione di una strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico non ha

natura costitutiva e portata assoluta, ma riveste funzione puramente dichiarativa della pretesa del Comune, ponendo una semplice presunzione di pubblicità dell'uso, superabile con la prova contraria della natura della strada e dell'inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività mediante un'azione negatoria di servitù (Cass. Civ., Sez. Un., 27 gennaio 2010, n. 1624)”.3. Stante la natura meramente dichiarativa degli elenchi in questione, la giurisprudenza ha precisato l'esistenza di ulteriori requisiti da valutarsi al fine dell'accertamento della natura “pubblica” di una strada, quali l'uso pubblico (inteso come l'utilizzo da parte di un numero indeterminato di persone), l'ubicazione della strada all'interno di luoghi abitati, nonché il comportamento tenuto dalla Pubblica Amministrazione nel settore dell'edilizia e dell'urbanistica. Tutto ciò premesso va comunque rilevato che l'inclusione di cui si tratta, sancisce comunque un effetto quanto meno “presuntivo” e per quanto ritiene la qualificazione di una strada pubblica. Fermo restando detto criterio presuntivo, e i criteri fatti propri dall'orientamento sopra ricordato, parte ricorrente avrebbe dovuto individuare, nel concreto, quegli elementi, quelle caratteristiche, suscettibili di connotare diversamente la strada di cui si tratta e, ciò, senza limitarsi (come in realtà è avvenuto nel ricorso) a porre in essere una generica contestazione del carattere presuntivo sopra ricordato.4. Al contrario il Comune di V. ha rilevato come Via T. sia una strada aperta al pubblico; ha, altresì, precisato come essa costituisca un tratto viario che unisce le pubbliche strade di Via R. C. e Via M.; elementi tutti così elencati che, non solo avvalorano il carattere presuntivo sopra citato, ma consentono di ritenere insussistente la violazione dell'art. 8 del DM 1444/1968 sostenuta da parte ricorrente. Il primo motivo deve, pertanto, ritenersi infondato.»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE I BRESCIA n.1916 del 10/12/2012 - Relatore: Mario Mosconi - Presidente: Giuseppe Petruzzelli

**Sintesi: L'indicazione di una strada come pubblica in atti pianificatori non basta per attribuirle tale connotato né per fondare la sussistenza di una servitù di uso pubblico.**

Estratto: «7 – Il Collegio ritiene di poter entrare nel merito della vicenda anche se, in qualche modo, sia pur indiretto, si deve dar conto della natura delle capezzagne coinvolte (CdS 3868/011).8 – Osserva ora il Collegio che – al di là del fatto che, in relazione alla condicio loci e di diritto delle varie e diverse capezzagne in discorso ma soprattutto di quella interessante il cancello negato, - l'accertamento della natura di quest'ultima è declinato dall'altrimenti fatto che la stessa sia indiscutibilmente pubblica o, quanto meno, dal diverso fatto che questa stessa sconti un uso pubblico compiutamente provato, non bastando a ciò l'iscrizione nei relativi elenchi allorquando come nel caso, risulti provato il contrario (CdS ut supra e 43/012; TAR Latina 722/011); né a ciò basta un'indicazione pubblicistica contenuta in atti pianificatori (giurisprudenza costante). Né nel caso stesso, è risultata insistere, ancora per la parte di capezzagna in discorso, una dedizione ab immemorabile ad uso pubblico (giurisprudenza costante). 8.1 – La qui ritenuta verifica depone perciò a favore del ricorrente; alle relative conclusioni conseguentemente si rimanda facendole proprie in questa sede anche quale motivazione ulteriore di accoglimento del ricorso. Del resto nulla contesta della verifica stessa il Comune di Pandino.»



Estratto: «4 – Con le censure dedotte i ricorrenti denunciano la illegittimità degli atti indicati in epigrafe per violazione dell'art. 28 L. 17.8.1942, n. 1150, come modificato dall'art. 8 della L. 6.8.1967 n. 765, nonché della convenzione stipulata dai lottizzanti con il Comune di F..Ad avviso dei ricorrenti, sotto quest'ultimo profilo, sussisterebbe la violazione degli artt. 5 e 11 della vista convenzione, là dove vengono indicate le opere di urbanizzazione primaria, ricomprendendo tra esse le strade ed i parcheggi, da realizzare a cura dei lottizzanti e cederle gratuitamente al Comune. Detto ordine di idee deve essere pienamente condiviso.Osserva, anzitutto, il Collegio che sulla scorta del consolidato indirizzo giurisprudenziale, ai fini dell'accertamento della natura pubblica di una strada, possono rilevare alcuni indici presuntivi, quali l'uso pubblico, l'ubicazione all'interno di luoghi abitati, nonché il comportamento tenuto dalla p.a. nel settore dell'edilizia e dell'urbanistica; lungo tale linea costituisce una strada pubblica quel tratto viario che non è cieco, ma anzi assume una esplicita finalità di collegamento, è destinato al transito di un numero indifferenziato di persone e, quindi, è accessibile al pubblico, nonché è vicino al centro abitato (Consiglio Stato sez. V, 7 dicembre 2010, n. 2269). Ciò premesso va rilevato che se l'esame formalistico della intera vicenda potrebbe far propendere per la legittimità del provvedimento autorizzatorio rilasciato ai controinteressati, non essendosi verosimilmente eseguita, in assenza dei predetti indici presuntivi, la cessione delle opere primarie al Comune, va tuttavia evidenziato che l'operato dell'ente comunale non è immune dalle censure dedotte, tenuto conto che l'assetto programmatico voluto attraverso l'intervenuta convenzione di lottizzazione poteva realizzare l'interesse pubblico sotteso solo attraverso la piena attuazione degli accordi raggiunti con la convenzione.Al riguardo mette conto richiamare il seguente indirizzo giurisprudenziale secondo cui: l'autorizzazione comunale (alla realizzazione della lottizzazione: n.d.r.) è subordinata alla stipula di una convenzione, da trasciversi a cura del proprietario, che preveda: la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, precisate dall'art. 4 l.29 settembre 1964 n. 847, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria la disciplina assume carattere cogente in ragione degli interessi pubblici cui sovrintende e l'acquisizione delle opere e delle relative aree è per il Comune obbligatoria quanto lo è la cessione delle stesse per la società lottizzante. Ciò in quanto, oltre ad essere tassativamente previsto dalla legge nei termini sopra descritti, detto trasferimento è condizione necessaria affinché possa concretamente realizzarsi l'assetto del territorio cui sovrintende l'attività di pianificazione ed è, altresì, presupposto necessario affinché possano poi concretamente operare le norme nazionali e regionali vigenti in materia di corretta gestione dei servizi pubblici correlati alle opere di urbanizzazione, la cui titolarità il legislatore espressamente affida all'autorità amministrativa. (T.A.R. Cagliari Sardegna sez. II 4 agosto 2011, n. 880).»

TAR LAZIO, SEZIONE LATINA n.882 del 26/11/2012 - Relatore: Antonio Massimo Marra - Presidente: Francesco Corsaro

**Sintesi: Ai fini dell'accertamento della natura pubblica di una strada, possono rilevare alcuni indici presuntivi, quali l'uso pubblico, l'ubicazione all'interno di luoghi abitati, nonché il comportamento tenuto dalla P.A. nel settore dell'edilizia e dell'urbanistica.**

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE V TRIBUTARIA n.282 del 12/01/2012 - Relatore: Sergio Bernardi - Presidente: Marco Pivetti

**Sintesi: La natura demaniale di un bene, o l'appartenenza di esso al patrimonio indisponibile di un ente territoriale, dipende dalla sua riconducibilità alle categorie indicate dagli artt. 822 e 826 c.c. e non l'inserimento dello stesso in un elenco di beni pubblici, che di norma ha valore soltanto ricognitivo.**

Estratto: «Col secondo motivo (rubricato come "violazione e falsa applicazione della L.R. Puglia n. 38 del 1977 nonché D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 2") si sostiene che l'area oggetto della occupazione non costituirebbe strada comunale pubblica, nonostante la classificazione in tal senso operata con la deliberazione del consiglio comunale di Altamura n. 99 del 6 dicembre 1965, in quanto la L.R. Puglia n. 38 del 1977 ha stabilito nuovi criteri per la classificazione delle strade comunali. Il motivo è infondato. La natura demaniale di un bene, o l'appartenenza di esso al patrimonio indisponibile di un ente territoriale, dipende dalla sua riconducibilità alle categorie indicate dagli artt. 822 e 826 c.c.. Rileva pertanto il carattere di strada pubblica dell'area in questione (che la CTR ha ritenuto provata in base alla deliberazione consiliare 99/1965) e non l'inserimento di essa nell'elenco dei beni pubblici, che ha valore solamente ricognitivo. La L.R. Puglia n. 38 del 1977, stabilendo una nuova procedura per il riconoscimento del carattere pubblico e l'inserimento nell'elenco delle strade comunali, non può dunque aver comportato la perdita della demanialità dell'area, dipendente dalla sua natura di strada soggetta a pubblico transito appartenente al Comune.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II CIVILE n.15839 del 19/07/2011 - Relatore: Lina Matera - Presidente: Olindo Schettino

**Sintesi: Costituiscono meri indici di riferimento, ciascuno di per sé solo non sufficiente al fine di stabilire a chi ne debba essere attribuita la proprietà, l'uso della strada da parte di un numero indeterminato di persone, il comportamento in relazione ad essa dell'Amministrazione nel settore dell'edilizia e dell'urbanistica, e la sua inclusione in un centro abitato.**

**Sintesi: Deve escludersi l'inclusione nel demanio stradale di un viottolo di accesso a fabbricato civile per il quale non è ravvisabile la destinazione all'uso pubblico per essere utilizzata da un numero limitato di condomini, unitamente alla sua mancata indicazione nello stradario comunale, anche quale diramazione di altra viabilità, ed alla mancanza di servizi di natura pubblica quali illuminazione ed altro e di interventi di manutenzione da parte della P.A.**

Estratto: «Giova rammentare che, affinché un'area privata venga a far parte del demanio stradale, non è sufficiente che la strada sia posta all'interno di un centro abitato e che su di essa si espliciti di fatto il transito pubblico, ma è invece necessario che sia intervenuto un atto o un fatto (convenzione, espropriazione, usucapione, etc.) che ne abbia trasferito il dominio alla P.A., e che essa sia destinata all'uso pubblico dalla stessa P.A., costituendo meri indici di riferimento, ciascuno di per sé solo non sufficiente al fine di stabilire a chi ne debba essere attribuita la proprietà, l'uso della strada da parte di un numero indeterminato di persone, il comportamento in relazione ad essa della Amministrazione nel settore

dell'edilizia e dell'urbanistica, e la sua inclusione in un centro abitato (Cass. 28-9-2010 n. 20405; Cass. 26-8-2002 n. 12540). Nel caso di specie la Corte di Appello, uniformandosi a tali principi, ha correttamente negato il carattere pubblico della stradetta in questione (utilizzata come rampa di accesso al civico (OMISSIS) e ad altri immobili posti a quota più alta), avendo escluso, con apprezzamento in fatto non sindacabile in questa sede, sia l'esistenza di un titolo abilitativo in favore del Comune, sia l'obiettivo destinazione della rampa alla soddisfazione di un interesse pubblico. Sotto il primo profilo, la Corte territoriale ha rilevato che l'offerta di cessione al Comune della striscia di terreno in oggetto, effettuata da alcuni condomini del fabbricato S. nel 1962, non ha avuto alcun esito, avendo l'ente accertato che gli offerenti non erano gli unici proprietari del bene; ed ha fatto presente che tale circostanza è stata attestata dallo stesso Comune con comunicazione protocollo n. 2584/9003 del 17-12-1984. Sotto il secondo profilo, essa ha evidenziato che la breve rampa di cui trattasi, della lunghezza di circa 30 metri, non è destinata all'uso pubblico, potendo essere utilizzata solo dai condomini del civico n. (OMISSIS) e dai proprietari dei fondi sovrastanti; che la stessa non è indicata nello stradario di Salerno, né è riportata come diramazione nel grafico illustrante la via Spinosa; che la medesima è sfornita di servizi di natura pubblica quali illuminazione ed altro, e non è mai stata oggetto di manutenzione da parte della P.A., ad eccezione dell'intervento effettuato dopo l'alluvione del 1954 che aveva colpito in modo distruttivo i luoghi della controversia; che, infine, non si è ravvisato un'utilizzazione indiscriminata da parte dei cittadini residenti in loco. A fronte di simili emergenze, appaiono irrilevanti le deduzioni svolte dai ricorrenti, secondo cui, con deliberazione del Consiglio Comunale dell'8-6-1963, sarebbe stata disposta, ai sensi della L. n. 126 del 1958, l'iscrizione del viottolo di cui si discute nell'elenco delle strade comunali. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, infatti, l'inserimento di una strada nell'elenco di cui alla L. n. 126 del 1958, art. 8 integra una presunzione semplice di destinazione del tracciato al pubblico transito (Cass. 11-2-2009 n. 3390; Cass. 17-3-1995 n. 3117; Cass. 24-4-1992 n. 4938), superabile con la prova contraria dell'inesistenza di un tale diritto di godimento da parte della collettività. Nella specie, la presunzione iuris tantum derivante dall'atto invocato dai ricorrenti risulta ampiamente superata dai molteplici elementi presi in considerazione dalla Corte di merito, idonei a dimostrare la natura esclusivamente privata della rampa in questione.»

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA n.184 del 08/04/2011 - Relatore: Fabrizio D'Alessandri -  
Presidente: Saverio Corasaniti

**Sintesi: La costituzione di una servitù di uso pubblico su un'area stradale privata presuppone l'uso pubblico ovvero sia la concreta idoneità a soddisfare (anche per il collegamento con la pubblica via) esigenze di interesse generale e che la stessa sia di fatto accessibile al pubblico, "jure servitutis publicae", da parte di una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad una comunità territoriale. E' inoltre necessario dimostrare la protrazione dell'uso stesso da tempo immemorabile.**

Estratto: «5.3) Infondate sono, altresì, le censure relative alla mancanza dei presupposti e dei requisiti per l'esercizio del potere di ordinanza sindacale e l'erronea e travisata ricostruzione dei fatti, nonché l'eccesso di potere, dove parte ricorrente ha lamentando l'insussistenza di una servitù di uso pubblico e, comunque, la sua inopponibilità al

condominio ricorrente per la mancata sottoscrizione della stessa ed, in ogni caso, la mancata stipula in forma pubblica e trascrizione nei registri immobiliari, nonché, infine, per il mancato effettivo esercizio del pubblico uso. Al riguardo il Collegio ritiene esistente una servitù di uso pubblico, essendosi la stessa costituita a seguito di prolungato esercizio del diritto d'uso pubblico o, quantomeno, per *dicatio ad patriam* e sia, pertanto, opponibile al condominio in questione. Una servitù di uso pubblico può costituirsi, oltre che con un regolare atto negoziale di costituzione da parte del proprietario del terreno, anche mediante altre forme ed in particolare, per l'effettivo uso pubblico dell'area di pertinenza stradale per un tempo immemorabile e, comunque, almeno pari ad un ventennio oppure mediante l'istituto della *dicatio ad patriam*. Le censure formulate dalla parte ricorrente in ordine all'effettiva sottoscrizione della convenzione edilizia da parte del Comune, della sua mancata formale stipula in forma pubblica e della conseguente mancata trascrizione nei registri immobiliari, risulterebbero, in ogni caso irrilevanti, nell'ipotesi in cui il titolo costitutivo della servitù risulti essere un prolungato uso pubblico o la *dicatio ad patriam*. L'insussistenza o irregolarità del titolo negoziale e, soprattutto, la sua inopponibilità a terzi nel caso di mancata trascrizione nei registri negoziali, diventano irrilevanti nell'ipotesi di costituzione della medesima servitù ai sensi degli altri titoli costituitivi anzidetti. Nel caso di uso pubblico prolungato nel tempo e *dicatio ad patriam* il titolo negoziale passa difatti del tutto in secondo piano e può anche essere assente. Allo stesso modo risulta inapplicabile la disciplina relativa alla trascrizione nei registri immobiliari dei titoli negoziali ai fini dell'inopponibilità a terzi. A tale riguardo, la costituzione di una servitù di uso pubblico su un'area stradale privata per passaggio del tempo presuppone l'uso pubblico ovvero sia la concreta idoneità a soddisfare (anche per il collegamento con la pubblica via) esigenze di interesse generale e che la stessa sia di fatto accessibile al pubblico, "*jure servitutis publicae*", da parte di una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad una comunità territoriale (Cons. Stato, Sez. V - sentenza 24 maggio 2007 n. 2618; TAR Lombardia Milano, Sez. II - 18 aprile 2008 n. 1229 ). E' inoltre necessario dimostrare la protrazione dell'uso stesso da tempo immemorabile (cfr. ex plurimis, C.d.S., Sez. V, 4 febbraio 2004, n. 373; C.d.S., Sez. V, 1 dicembre 2003, n. 7831; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 4 marzo 2006, n. 144; T.A.R. Toscana, sez. III, 19 luglio 2004, n. 2637; T.A.R. Lazio, sez. II, 29 marzo 2004, n. 2922; TAR Campania - Napoli, Sez. VIII - sentenza 1 giugno 2007, n. 5906), almeno ultraventennale (Cons. Stato, Sez. V - sentenza 4 febbraio 2004 n. 373; Cons. Stato, Sez. V - sentenza 4 febbraio 2004, n. 373; TAR Puglia - Lecce, Sez. I - sentenza 9 gennaio 2008 n. 48). Il diritto di uso pubblico può altresì costituirsi tramite *dicatio ad patriam*. La cosiddetto "*dicatio ad patriam*" quale modo di costituzione di una servitù di uso pubblico su un bene privato, consiste nel comportamento del proprietario che, se pur non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, metta volontariamente, con carattere di continuità (non di precarietà e tolleranza), un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, che ne perfeziona l'esistenza, senza che occorra un congruo periodo di tempo o un atto negoziale od ablatorio, al fine di soddisfare un'esigenza comune ai membri di tale collettività "*uti cives*", indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità o meno e dallo spirito che lo anima. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 12167 del 12-08-2002; Sez. II, sent. n. 7481 del 04-06-2001; Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 10574 del 10-12-1994; Cons. Stato, Sez. V - sentenza 24 maggio 2007 n. 2618). La "*dicatio ad patriam*" quale titolo costitutivo di una servitù di uso pubblico, consiste, difatti, nel mero fatto giuridico di porre volontariamente, con carattere di continuità e non di precarietà e tolleranza, una cosa propria oggettivamente idonea al soddisfacimento, in astratto, di una esigenza comune ad

una collettività indeterminata di cittadini, a disposizione del pubblico, assoggettandola al correlativo uso che ne perfeziona senz'altro l'esistenza e potendo l'intenzione di mantenere la cosa a disposizione della collettività risultare anche da un comportamento omissivo (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 875 del 22-1-2001).»

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI, SEZIONE II CIVILE del 04/03/2011 - Relatore: Rosaria Papa - Presidente: Lucio Capasso - Parti: Ci. An. c. Ci. Ra. e altri

**Sintesi: Costituiscono elementi contrari all'asserita natura pubblica di una strada il mancato inserimento negli elenchi delle strade comunali e nella toponomastica cittadina con attribuzione di numerazione civica, il fatto che essa è destinata soltanto all'accesso dei beni di proprietà privata, l'assenza della manutenzione da parte dell'ente pubblico.**

**Sintesi: La libera accessibilità di una stradina dalla strada pubblica non è sufficiente a dimostrarne la demanialità, occorrendo, piuttosto, la prova che la stessa sia assoggettata all'uso pubblico da parte di una collettività di persone considerate "uti cives" e non "uti singoli", e cioè come titolari di un interesse di carattere generale.**

Estratto: «con il primo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale erroneamente ha accertato la natura privata del vialetto sulla scorta di una sentenza del Tar, passata in giudicato, pronunciata tra parti diverse da quelle dell'attuale giudizio; evidenzia che la sentenza del giudice amministrativo non vale a superare la presunzione di cui all'art. 22 L. 2248 del 1865, all. F, perché nulla ha accertato circa la realtà dei fatti; soggiunge che l'unico accertamento è quello espletato dal Ctu ing. De., che ha descritto il viottolo come recintato, delimitato da muretti ed aperto al pubblico perché con un imbocco completamente libero, ed ha rilevato che non è riportato in catasto come strada privata né è distinto da un proprio numero particellare; soggiunge che la circostanza che al giudizio amministrativo abbia partecipato il suo coniuge, Ro.Vi., non ha rilievo, perché l'immobile è di sua proprietà esclusiva. Conclude che il Tribunale avrebbe ben potuto accertare la natura pubblica del vialetto e rigettare la domanda attorea, accogliendo i capi della domanda riconvenzionale aventi ad oggetto la riapertura del vano e dell'arcata prospicienti la strada pubblica o di uso pubblico.(omissis)Le censure svolte con il primo motivo sono infondate.Come si è esposto in narrativa, con l'atto di divisione per notaio Di. del 19.9.1979 i germani Ci. sciolsero la comunione ereditaria dei beni immobili relitti in loro favore (in virtù di successione testamentaria di Ci.Ci. o Ci.An., deceduto il omissis, e da Ci.Ro., deceduta il omissis), attribuendo in proprietà esclusiva a ciascuno di essi i beni descritti nel rogito, e, all'art. 9, stabilirono altresì le modalità per assicurare l'accesso alla via pubblica ai vari terreni, mediante la realizzazione di due viali; al contempo, i condividenti convennero di eliminare entro il termine di un anno "l'esistente vialetto che si diparte dalla via omissis lungo il confine meridionale della p.lla omissis...", a cura e spese comuni, e stabilirono che Ci.An. avrebbe chiuso il vano porta e l'arco siti nel lato orientale dei vani terranei a lei assegnati in proprietà esclusiva, creando un nuovo accesso dal lato meridionale.Nel giudizio di primo grado, la odierna appellante ha eccepito la nullità di tale patto, sul rilievo che il vialetto è una strada comunale, ed il Tribunale ha disatteso l'eccezione, negando valore probatorio al certificato del Sindaco di omissis del 6.12.1986, prodotto da Ci.An., che attesta che il tratto di viale che dalla via omissis giunge al fabbricato di proprietà di quest'ultima è strada